



01293-21

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Giulio Sarno - Presidente -  
Gastone Andreazza  
Stefano Corbetta  
Emanuela Gai - Relatore -  
Ubalda Macrì

*Acn*  
Sent. n. *1626*  
UP - 11/11/2020  
R.G.N. 1712/2020

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 17/10/2019 della Corte d'appello di Trento sez. dist. di Bolzano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Bolzano ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva condannato, alla pena sospesa di anni uno di reclusione, Weber Enrico perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 4 del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, perché, nella qualità di legale rappresentante (omissis) srl, nella dichiarazione annuale presentata in data 10 settembre 2012, relativa all'anno 2011, indicava elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo per un importo complessivo di € 751.209,31 (mancata indicazione di ricavi relativi a sopravvenienze attive per € 129.066,29 e diminuzione di ricavi relativi a caparre versate dai clienti per € 622.143,22) con conseguente evasione IRES per € 183.953,00. Accertato il (omissis) ..

*g*

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla mancanza di motivazione, motivazione apparente.

Secondo il ricorrente la Corte d'appello si sarebbe limitata ad un mero e tralaticio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, senza esaminare nello specifico le censure svolte con l'atto di appello. Nell'atto di impugnazione, il ricorrente, aveva censurato la sentenza impugnata sotto il profilo del difetto di prova del reato di cui all'art. 4 d.lgs n. 74 del 2000, in quanto fondata su mere presunzioni tributarie avendo il giudice richiamato, quale elemento di prova, l'accertamento tributario della Direzione provinciale di Bolzano, ignorando altresì le deduzioni difensive svolte su questo nonché quelle sulle ragioni della decisione di condanna del Tribunale.

A fronte di un atto di appello non inammissibile per carenza di specificità, il giudice dell'impugnazione non può limitarsi al mero richiamo alla motivazione della sentenza impugnata anche laddove l'atto di appello riproponga questioni già dedotte e decise in primo grado, avendo egli l'obbligo di motivare, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente, in modo puntuale analitico su ogni punto a lui devoluto. Nel caso in esame, ciò non sarebbe avvenuto, da cui il vizio dedotto di motivazione apparente.

Con il secondo motivo deduce la mancanza di motivazione in relazione alla censura devoluta in punto sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico. A fronte delle censure devolute nell'atto di appello, non vi sarebbe neppure un rigo nella sentenza impugnata.

3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

4. Il ricorso è fondato.

È assorbente la constatazione della fondatezza della censura di omessa motivazione, proposta dal ricorrente nei termini di cui in motivazione.

A fronte dell'atto di appello che articolava specifiche censure a punti determinanti della decisione di primo grado con riferimento all'utilizzo delle presunzioni tributarie e alla contraddittorietà della motivazione del giudice di primo grado in relazione alla configurabilità del delitto di cui all'art. 4 cit, laddove metteva in dubbio la circostanza che le caparre fossero state effettivamente versate (da

cui la contestazione di omessa indicazione di ricavi) evidenziando che si sarebbe trattato di una mera operazione contabile, nonché alla motivazione della ricorrenza dell'elemento soggettivo, la Corte d'appello ha prima dato succinto conto del loro contenuto (p. 2), ha, poi, condiviso la motivazione della sentenza del tribunale rilevando, in rito, che si trattava di sentenza emessa in sede di giudizio abbreviato e che *l'unica fonte di prova circa i fatti oggetto del giudizio è costituita dall'accertamento n. TBA03/100432/2014 della Direzione provinciale di Bolzano - Ufficio controlli*, atto che veniva integralmente trasposto (anche nella veste grafica) mediante inserimento con taglia-incolla dello stesso nel corpo della motivazione (pag. 2 e 4), e ritenendo, la Corte d'appello che, *in relazione alle specifiche contestazioni che gli sono mosse, - l'imputato - ha fornito giustificazioni non documentate, talmente vaghe* tali da non consentire di controllarne il fondamento.

Tale modo di procedere è elusivo dell'obbligo di motivazione che grava sul giudice dell'impugnazione a fronte di una impugnazione non connotata da motivi aspecifici.

Risolto positivamente il primo vaglio che la Corte di Appello deve porsi e cioè valutare se l'appello sia inammissibile o meno, nel merito, tenuto conto che il giudizio di appello ha per oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenza oggetto di doglianza, con i medesimi poteri del primo giudice ed anche, in taluni casi, a prescindere dalle ragioni dedotte nel relativo motivo, la motivazione deve contenere un confronto argomentativo puntuale rispetto alle censure difensive.

5. Nel caso in esame, è la stessa Corte di Appello che, lungi dal ritenere gli appelli inammissibili per carenza di specificità, ha ritenuto di entrare nel merito della vicenda processuale. Ma poi ha abdicato al suo compito di rivisitazione della sentenza di primo grado in connessione con i motivi di appello essendosi limitata alla mera riscrittura dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate, a fronte di un motivo di appello che poneva la questione della utilizzazione delle presunzioni tributaria, totalmente eluso dai giudici dell'impugnazione. Né ha risposto alla censura in punto sussistenza del dolo del reato, liquidando le doglianze dell'appellante in quanto *ha fornito delle giustificazioni non documentate*, deragliando così dal suo ruolo di giudice dell'appello tenuto alla risposta ai motivi di censura che, in presenza di motivi specifici, rendeva necessario un confronto puntuale con questi e una risposta altrettanto puntuale, anche mediante richiamo *per relationem*, purchè dal contenuto della motivazione sia evincibile che il giudice abbia condiviso e fatto proprio il ragionamento del primo giudice.

La motivazione della sentenza d'appello, che invece si risolve, in definitiva, nella mera trascrizione di un elemento di prova (avviso di accertamento) senza confronto con le censure difensive, non potendosi a tal fine, ritenersi adeguata la

motivazione che le respinge in ragione delle "giustificazioni non documentate" costituisce emblematica fattispecie di motivazione apparente e quindi mancante.

Consegue l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Trento, con l'ovvia precisazione che la mancata risposta alle doglianze non ne implica necessariamente la fondatezza. Il giudice del rinvio, in questi casi, nella pienezza della propria cognizione, dovrà assolvere all'obbligo di puntuale motivazione.

**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Trento.

Così deciso il 11/11/2020

Il Consigliere estensore  
Emanuela Gai



Il Presidente  
Giulio Sarno

